



COMUNE DI SAN TEODORO

(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192

AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)”

L.r. 18 gennaio 2019 n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia”
L.r. 18 gennaio 2019 n. 5, art. 7 bis commi 1 e 2, che ha istituito un sostegno economico denominato “Indennità Regionale Fibromialgia, IRF

Deliberazione G.R. 7/12 del 28.02.2023, come modificata dalla D.G.R. 10/39 del 16.03.2023

D.G.R. 40/16 del 16.10.2024

L.R. 18 del 21 novembre 2024, art. 1 comma 9 che aggiorna l’art. 7bis della L.r. 5/2019

D.G.R. 9/22 del 12.02.2025

Linee di indirizzo allegate alla D.G.R. 9/22 del 12.02.2025

Indennità Regionale Fibromialgia (IRF) – annualità 2025

La Regione Sardegna con la L.R. 18 gennaio 2019 n. 5 ha inteso sostenere e promuovere il riconoscimento della fibromialgia quale patologia progressiva e invalidante ed ha istituito, all’art. 7bis, un sostegno economico denominato Indennità Regionale Fibromialgia (IRF), finalizzato a facilitare il miglioramento della qualità complessiva della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da tale patologia.

Con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 7/12 del 28.02.2023 e n. 10/39 del 16.03.2023 furono adottate le prime linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 7bis, con cui è stata disciplinata l’attuazione degli interventi negli anni 2023 e 2024.

Con la Legge Regionale n. 18 del 21 novembre 2024, art. 1 comma 9 è stato aggiornato l’art. 7bis della L.r. 5/2019, che ora prevede che “A decorrere dall’anno 2025 l’IRF è erogata nella forma di contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari ad un massimo di € 800,00, in relazione alla disponibilità del bilancio regionale”.

Con D.G.R. 9/22 del 12.02.2025 sono state quindi approvate le nuove Linee di Indirizzo che disciplinano le nuove modalità di riconoscimento del sostegno economico in oggetto.

1. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico denominato “Indennità regionale fibromialgia” i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- ❖ essere residenti nel Comune di San Teodoro;
- ❖ Essere in possesso della certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia:
 - di data **non successiva al 12 dicembre 2022** (data di entrata in vigore della L.R.n.22/2022), per i beneficiari già ammessi a beneficio nelle annualità 2023/2024 che intendono confermare l’istanza di ammissione a beneficio;
 - di data **non successiva al 30 aprile 2025** per chi intende presentare l’istanza di

ammissione al beneficio nell'anno 2025;

- ❖ non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa esclusivamente per la diagnosi di fibromialgia.

N.B La predetta certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista (non da un medico di medicina generale) abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La domanda per la concessione del sostegno economico denominato "**Indennità regionale fibromialgia**" deve essere sottoscritta dal beneficiario, o dal suo rappresentante legale, e presentata al Comune di San Teodoro, **entro il 30 aprile 2025.**

I soggetti in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso possono presentare domanda di accesso al contributo di cui al presente avviso **entro il 30 aprile 2025** (come previsto dalla normativa regionale) all'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Teodoro, secondo le seguenti modalità:

- compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune (www.comunesanteodoro.it), inviandolo per mail al seguente indirizzo **protocollo@pec.comunesanteodoro.it** (in questo caso, il richiedente dovrà possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC), indicando nell'oggetto: "**INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNO 2025**" e nome del richiedente il contributo";
- **oppure** consegnando il modulo presso l'Ufficio Protocollo IN BUSTA CHIUSA, indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, indicando altresì nel plico: nome e cognome del richiedente il contributo e il seguente oggetto: "**INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNO 2025**";

Non saranno accettate domande incomplete, presentate in data antecedente o successiva al periodo suindicato o inoltrate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso.

Si precisa che l'utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non consente l'effettiva ricezione della domanda; è pertanto onere del cittadino accertarsi del ricevimento come riscontro del numero di protocollo, a dimostrazione dell'effettivo invio della domanda. L'Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione e della quale il beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettiva protocollazione

All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo dei Moduli predisposti (modulo nuova domanda anno 2025/ Modulo Rinnovo), dovranno essere allegati i seguenti documenti:

IN CASO DI NUOVA DOMANDA (Allegato B):

- 1) Certificazione Medica Attestante la diagnosi di Fibromialgia, di data non successiva al 30/04/2025 (rilasciata da un medico specialista, non da un medico di medicina generale, abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista);
- 2) Certificazione ISEE sociosanitario in corso di validità;
- 3) Copia documento di Identità in corso di validità e copia Codice fiscale;
- 4) Copia del documento bancario in cui sia indicato il codice Iban sul quale dovrà essere versato il contributo.

IN CASO DI RINNOVO (Allegato C):

- 1) Certificazione ISEE sociosanitario in corso di validità;
- 2) Copia documento di Identità in corso di validità e copia Codice fiscale;
- 3) Copia del documento bancario in cui sia indicato il codice Iban sul quale dovrà essere versato il contributo.

3. MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Indennità Regionale Fibromialgia è erogata nella forma di contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, *qualora non coperti da servizio sanitario regionale*, sociosanitario e di cura alla persona, **SOGGETTE A RENDICONTAZIONE**, fino ad un importo massimo di € 800,00 nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

L'importo del sostegno economico è rapportato alla situazione economica del beneficiario misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario:

ISEE fino a € 15.000,00	Finanziamento progetto senza decurtazione
ISEE compreso fra € 15.001,00 e € 25.000,00	Finanziamento del progetto decurtato del 5%
ISEE compreso fra € 25.001,00 e € 35.000,00	Finanziamento del progetto decurtato del 10%
ISEE compreso fra € 35.001,00 e € 40.000,00	Finanziamento del progetto decurtato del 25%
ISEE compreso fra € 40.001,00 e € 50.000,00	Finanziamento del progetto decurtato del 35%
ISEE compreso fra € 50.001,00 e € 60.000,00	Finanziamento del progetto decurtato del 50%
ISEE compreso fra € 60.001,00 e € 80.000,00	Finanziamento del progetto decurtato del 65%
ISEE oltre € 80.000,00	Finanziamento del progetto decurtato dell'80%

L'importo dell'indennità riconoscibile, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale per il rispetto del limite fissato dello stanziamento annuale del bilancio regionale.

4. GESTIONE DELLA MISURA

L'intervento è gestito dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune che acquisisce le domande di concessione del contributo, insieme all'Attestazione ISEE e alla certificazione medica attestante la sindrome fibromialgica.

Il Comune riceve ed istruisce le domande, verifica i requisiti e pubblica l'elenco dei cittadini ammessi e non ammessi a beneficiare del contributo.

Per coloro che hanno già beneficiato del contributo negli anni precedenti sarà considerata valida la domanda già presentata e la certificazione medica già in possesso dell'ente, fermo restando l'obbligo di comunicare all'Ufficio Servizi Sociali l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso alla misura.

Sarà necessario presentare l'attestazione ISEE aggiornata al 2025, unitamente ad un modulo di rinnovo predisposto dall'ufficio competente.

I Comuni entro il 30 giugno inviano alla Direzione Generale delle Politiche Sociali i dati anonimizzati delle domande presentate, tramite il sistema informativo SIPSO.

5. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è quantificato nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione e sarà erogato in seguito alla rendicontazione delle spese sostenute.

I cittadini beneficiari del contributo sono tenuti a rendicontare le spese sostenute nel corso dell'anno.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- Acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;

- Acquisizione di servizi professionali educativi;
- Spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
- Accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale;
- Spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell'arco dell'anno, presso strutture sociali autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- Spese per l'acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario regionale;
- Acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.

La documentazione dovrà essere presentata unitamente al Modulo di rendicontazione (Allegato D) entro il 30.11.2025. L'Ufficio Servizi Sociali provvederà ad erogare il beneficio economico, a seguito della verifica della documentazione stessa e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.

6. CONTROLLI

Il Comune di San Teodoro, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, effettuerà controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e le spese effettivamente sostenute, per un minimo del 5% delle domande pervenute.

A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale dell'interessato, si procede a norma di legge.

- ✓ L'azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l'erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente avviso pubblico. Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.
- ✓ I controlli potranno avvenire a campione.
- ✓ Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero.

7. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 –GDPR

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
 - sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le misure in oggetto e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
 - non sono soggetti a diffusione generalizzata.
2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:
 - necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune;
 - necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune.
3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 1 della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari.
4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all'interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le

condizioni previste dalla normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l'esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di San Teodoro. Ove ritenga lesi i suoi diritti, l'interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Titolare del trattamento è il Comune di San Teodoro, con sede legale in San Teodoro (SS) via Grazia Deledda snc.

8. INFORMAZIONI

Per informazioni sarà possibile contattare il Servizio Socio - Culturale dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00:

- Responsabile del Servizio Socio-Culturale – Dr.ssa M. Margherita Lecca – tel.0784 860053 – email m.lecca@comunesanteodoro.it;
- Assistente Sociale Marina Mura – tel. 0784 860051 email m.mura@comunesanteodoro.it

San Teodoro, 25.02.2025

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

f.to Dr.ssa M. Margherita Lecca